Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Mercoledì 25 gennaio** — **Numero 20**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0.80** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ORDINE DEL GIORNO
per la seduta di giovedì 2 febbraio 1922, alle ore 15

1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio segreto di 24 disegni di legge.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sistemazione giuridica ed economica del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone (855).

4. Provvedimenti economici per i ricevitori postali, telegrafici, fono-telegrafici e telefonici, per i supplenti in servizio nelle ricevitorie, per i portalettere rurali e i procaccia a piedi (992).

5. Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari (494).

6. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, concernente nuove norme circa l'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare, e del decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1568, apportante modificazioni all'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare (235).

7. Concessione di pensione alla vedova di Napoleone Colajanni (1129).

8. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma. (Approvato dal Senato) (977).

9. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (175).

10. Conversione in legge del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito ed il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario. (181).

11. Registrazione delle Associazioni professionali di lavoratori. (195).

12. Conversione in legge di Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari. (414).

13. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie. (598)

14. Conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del R. decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo

a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del R. decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente. (607)

15. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza. (657).

16. Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. (Approvato dal Senato). (940).

17. Estensione alle successioni testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguimento delle trascrizioni. (944).

18. Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.)742-742-*bis*).

19. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922. (374).

20. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1007).

LEGGI E DECRETI

Il numero 1981 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il Regolamento generale sanitario approvato con R. D. 3 febbraio 1901, n. 45;

Veduto il Regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. D. 6 febbraio 1908, n. 150;

Vedute le norme ministeriali 23 ottobre 1903 per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole;

Sentito il Consiglio superiore di Sanità e la Giunta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Sezione per l'istruzione primaria e popolare);

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con quello dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni non conformi a quelle dell'unito Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — CORBINO.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO
per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole

—

Oggetto della profilassi scolastica

Art. 1°

Tutte le persone che frequentano, a qualunque titolo, gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate, ed in generale ogni istituto di istruzione, sia pubblico, sia privato, sono assoggettate alle prescrizioni del presente Regolamento, per impedire la trasmissione delle malattie infettive o diffusive negli istituti stessi.

Sono malattie infettive o diffusive, agli effetti del presente Regolamento:

a) le malattie soggette a denunzia da parte dei medici curanti a termini dell'art. 129 del Regolamento generale sanitario, approvato con R. D. 3 febbraio 1901, n. 45 e di ogni altra disposizione emanata in applicazione dell'art. 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1 agosto 1907, n. 636;

b) la varicella, l'eresipela, gli orecchioni, la tosse convulsiva, l'influenza;

c) la tubercolosi cutanea ulcerosa, quella ossea e glandulare con seni fistolosi aperti all'esterno, il tracoma, la congiuntivite blenorragica, il catarro congiuntivale acuto ed il catarro congiuntivale subacuto o congiuntivite angolare, ogni congiuntivite contagiosa; le tigne, la scabbia; gli stati impetiginoidi della cute, la pediculosi, le forme contagiose della sifilide;

d) ogni altra malattia diffusiva che l'Autorità sanitaria, con apposita ordinanza, sottoponga alle misure prescritte per uno dei gruppi precedenti.

Allontanamento dalle scuole per ragioni profilattiche

Art. 2°

Le persone affette da malattie infettive, di cui allo articolo precedente, lettera *a*) e *b*), debbono essere immediatamente allontanate dalle scuole e mantenute lontane, finchè dura la possibilità del contagio. Saranno pure allontanate le persone che abbiano avuto convivenza o contatto con infermi di malattie infettive soggette a denuncia (art. 1, lettera *a*) quando la mancanza di isolamento dell'infermo e la natura della malattia facciano ritenere, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, che queste persone possono costituire mezzo di diffusione del contagio.

Gli infermi delle malattie indicate alla lettera *c*), possono essere ammessi a frequentare le scuole, subordinatamente alle condizioni, di cui ai successivi art. 17-18.

Malattie infettive denunciabili dai Medici curanti

Art. 3°

Il medico, che denunzia una malattia infettiva a termini delle disposizioni sanitarie vigenti, deve indicare altresì se l'ammalato frequenti una scuola e quale, segnando tale notizia nel bollettino di denuncia di cui agli art. 130 e 131 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

L'Ufficiale sanitario comunale, che abbia notizia di un caso di malattia infettiva soggetta a denunzia, deve sempre accertare se frequentino od abbiano frequentato la scuola, a qualunque titolo, sia l'infermo, sia le persone che per convivenza o contatto con esso, possono, a suo giudizio, costituire mezzo di diffusione della malattia. Egli segnalerà subito a chi dirige la scuola o, in mancanza, all'insegnante della classe, le persone che debbono esserne mantenute lontane, in applicazione del precedente art. 2.

Visita medica nelle scuole

Art. 4°

Ogni Comune deve far visitare dall'Ufficiale sanitario o da un medico all'uopo delegato, tutte le scuole pubbliche e private, all'apertura dell'anno scolastico, e durante questo, almeno

una volta al mese; e più spesso, quando se ne presenti il bisogno. La visita medica è estesa a tutte le persone frequentanti la scuola e deve accertare se fra queste vi siano persone affette da una delle malattie infettive e diffusive, indicate all' art. 1, adottando le misure sanitarie sancite dal presente Regolamento, a secondo la natura di esse. Le persone che presentassero segni sospetti di una di tali malattie, possono essere temporaneamente allontanate dalla scuola, fino ad accertamento della diagnosi.

La visita medica dovrà tener conto speciale dei predisposti alla tubercolosi, per l'eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 19. Nei Comuni che hanno ufficio d'igiene sarà delegato alla visita medica e alla vigilanza igienica delle scuole, un medico di speciale competenza in igiene scolastica.

Vigilanza da parte del personale direttivo ed insegnante

Art. 5°

Chi ha la direzione, a qualunque titolo, di una scuola pubblica o privata, deve prontamente allontanare le persone segnalate dall'Ufficiale sanitario, a termini del precedente art. 3. Deve vigilare altresì che l'allontanamento sia effettivamente mantenuto, fino a presentazione del certificato dell'Ufficiale sanitario, che dia parere favorevole per la riammissione e che siano eseguite le misure di profilassi prescritte.

Art. 6°

Ogni insegnante deve vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari, e deve dare pronto avviso al dirigente la scuola se osserva in alcuno di essi segni sospetti di infezione o di malattie degli occhi, della pelle e del cuoio capelluto, oppure se viene a conoscenza che alcuno di tali scolari conviva, od abbia avuto contatto, con infermi di malattie infettive soggette a denunzia. Il dirigente la scuola, o, in assenza di questo, l'insegnante della classe, deve allontanare prontamente da questa gli scolari ed ogni altra persona, che si trovi nelle condizioni sopra dette, dandone avviso all'Ufficiale sanitario. Questi, dopo le necessarie constatazioni, se il sospetto del personale scolastico non risulta convalidato, rilascia certificato negativo, col parere favorevole per la riammissione; in caso contrario, prescrive le misure da applicare.

Riammissione alle scuole

Art. 7°

Le persone allontanate dalla scuola ai termini dello art. 2, perchè conviventi con infermi di malattie infettive, sono riammesse dopo trascorso un periodo di tempo corrispondente a quello della media durata di incubazione della malattia, quando l'isolamento dell'infermo e le misure di prevenzione adottate sono sufficienti ad impedire ogni diffusione della malattia stessa. In caso diverso, l'allontanamento deve protrarsi per lo stesso periodo di tempo, dopo la guarigione o il decesso dell'infermo, e la completa attuazione delle misure di disinfezione, ordinate dall'Autorità sanitaria. Per le persone conviventi con l'infermo, che mutano domicilio, e per quelle che hanno avuto rapporti con esso, la durata di allontanamento sarà sempre corrispondente al periodo di incubazione della malattia, e comincerà a decorrere dal momento in cui i rapporti con l' infermo sono stabilmente cessati.

Art. 8°

Gli infermi di una delle malattie infettive, di cui all' art. 1, lettera *a*) e *b*)) sono riammessi alla scuola su conforme parere scritto dall'Ufficiale sanitario, dopo la completa guarigione e l'esecuzione delle disinfezioni ordinate dall'Autorità sanitaria, e dopo trascorso il periodo di tempo che l'Ufficiale sanitario riterrà necessario a garantire l'assenza di ogni pericolo di diffusione della malattia, nei limiti fissati dalle istruzioni generali annesse al regolamento.

Art. 9°

Spetta all'Ufficiale sanitario di dare il parere favorevole e stabilire le misure sanitarie, per la riammissione alla scuola delle persone, di cui agli articoli 7 ed 8. Il parere anzidetto potrà essere apposto in calce ad un certificato del medico curante. In ogni caso, prima di rilasciare tale parere, l'Ufficiale sanitario deve accertarsi che furono eseguite le pratiche di profilassi necessarie ad escludere che la persona riammessa possa essere mezzo di diffusione della malattia nella scuola.

Chiusura delle Scuole

Art. 10°

Quando vengano accertati in breve periodo di tempo ripetuti casi di una delle malattie infettive, indicate all' articolo 1, lettera *a*) e *b*), fra le persone che frequentano una classe od una scuola, l'Autorità sanitaria locale deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria sulla classe o sulla scuola, facendo eseguire, ove occorra, anche giornalmente, la visita medica di cui all'art. 4. Se, malgrado l'aumentata vigilanza sanitaria e dopo l'esecuzione delle misure conseguenti, continuano i casi della malattia, l'Autorità stessa può far chiudere temporaneamente la classe o la scuola.

Art. 11°

La chiusura è fatta, in ogni caso, con apposita ordinanza del Sindaco, su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, il quale propone contemporaneamente le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire, mentre la classe o la scuola sono chiuse. L'ordinanza deve essere prontamente segnalata al Prefetto ed al Provveditore agli studi, e deve contenere, in ogni caso, il termine per la riapertura, che sarà stabilito su conforme parere dell'Ufficiale sanitario, con riguardo specialmente alla durata media del periodo di incubazione della malattia per cui il provvedimento è preso; ed in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore a quello necessario per le disinfezioni.

Quando occorresse prolungare la chiusura oltre questo termine, ne vengono informati il Prefetto ed il Provveditore agli studi, che dispongono secondo le rispettive competenze, sentito il medico provinciale.

In casi di eccezionale gravità e di assoluta urgenza, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, può disporre la temporanea chiusura delle scuole, salvo a riferire immediatamente al Prefetto ed al Provveditore agli studi, per i definitivi provvedimenti di loro competenza.

Art. 12°

Quando una delle malattie infettive, di cui all'art. 1, lettera *a*), assuma grave diffusione epidemica in un Comune, l'Autorità sanitaria del luogo dispone che sia intensificata la vigilanza sanitaria sulle scuole, e può proporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici del Comune al Prefetto ed al Provveditore agli studi, che disporranno, secondo le proprie competenze, sentito il medico provinciale.

Art. 13°

In caso di epidemia, o quando ve ne sia minaccia, l'Autorità scolastica, dietro ordinanza del Sindaco, dovrà segnalare, nel più breve tempo possibile, il nome e l'abitazione degli alunni assenti dalla scuola, all'Ufficiale sanitario, il quale avrà così modo di indagare prontamente sul loro stato di salute, ai fini della profilassi.

Profilassi del vaiuolo

Art. 14°

Chi dirige, a qualunque titolo, una scuola pubblica o privaat, o in generale qualunque istituto di istruzione, non può ammettere nella scuola o agli esami ufficiali se non gli scolari che presentino il certificato legale di subita vaccinazione, se inferiori ai 10 anni di età, e di rivaccinazione se superiori a tale età. Il certificato porterà sempre la dichiarazione dell'anno in cui è stata fatta l'operazione e dell'esito di essa, e sarà conservato nel fascicolo personale dello scolaro, per essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità competente. Sono esentati solo gli scolari che presentino certificato legale di subito vaiuolo.

L'Ufficiale sanitario, nelle sue visite alle scuole, deve accertarsi dell'esecuzione di queste norme.

Art. 15°

L'Autorità sanitaria, quando vi sia pericolo di diffusione del vaiuolo, può ordinare la vaccinazione di tutte le persone frequentanti la scuola. Sono esentate quelle che hanno sofferto il vaiuolo, e quelle che abbiano subito l'operazione, con esito positivo, nell'ultimo triennio.

Tubercolosi polmonare

Art. 16°

Gli infermi di tubercolosi polmonare con tosse ed espettorazione, non possono frequentare la scuola, salvo le disposizioni dell'art. 19.

Malattie diffusive a decorso prolungato non soggette a denuncia

Art. 17°

Gli infermi delle malattie diffusive, indicate all'articolo 1, lettera *c*), sono allontanati dalla scuola, fino a guarigione. Su conforme parere dell'Ufficiale sanitario comunale, è consentita la riammissione di tali infermi avanti la guarigione, quando la malattia si riscontri in fase risolutiva non segregante e le parti ammalate siano convenientemente curate, in modo da garantire contro ogni possibilità di diffusione. L'Ufficiale sanitario, in ogni caso, nel rilasciare il detto parere, dovrà tener conto delle condizioni igieniche e dell'affollamento nella classe e nella scuola frequentata dagli infermi. Il parere potrà essere apposto sul certificato medico, indicante la diagnosi della malattia.

Art. 18°

L'insegnante della classe, il dirigente della scuola e l'Ufficiale sanitario dovranno vigilare le persone ammesse condizionatamente alla scuola, a termini dell'articolo precedente, assicurandosi:

a) che continuino le condizioni, previste dall'articolo stesso, cui è subordinata l'ammissione condizionata;

b) che sia evitato ogni contatto fra le persone inferme ed i loro oggetti, con gli altri allievi, adottando le opportune disposizioni, sia nei banchi, sia nei lavabo e negli spogliatoi, sia altrove, secondo il parere dell'Ufficiale sanitario.

Scuole e istituzioni speciali per infermi di malattie diffusive

Art. 19°

Quando in un Comune fosse rilevante il numero di scolari colpiti da una delle malattie, di cui all'art. 1, lettera *c*), o di quelli allontanati dalla scuola per tubercolosi di qualunque forma, il Sindaco deve riferirne al Prefetto ed al Provveditore agli studi. L'Autorità scolastica provvede possibilmente ad istituire classi speciali per tali infermi, sia raggruppando diversamente gli alunni nelle scuole esistenti, sia formando classi e scuole nuove.

Dove il bisogno lo richieda, per i predisposti alla tubercolosi, si istituiranno scuole speciali sul tipo della scuola all'aperto, completate con i benefici di istituzioni parascolastiche (colonie profilattiche, marine, alpestri, attendate, diurne e analoghe opere integratrici).

Disposizioni generali

Art. 20°

Le famiglie di insegnanti ed inservienti, ed ogni altra persona che abbia dimora nei locali della scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste dal presente Regolamento. Quando si constati fra tali persone un caso delle malattie infettive o diffusive, di cui all'art. 1, l'Ufficiale sanitario indicherà le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola, e proporrà, ove ne sia il caso, l'applicazione degli articoli 10 e 11.

Art. 21°

Le scuole pubbliche e private, ed ogni istituto di istruzione in genere, devono essere ripuliti a fondo, ed eventualmente disinfettati almeno una volta l'anno, sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario comunale, ed ogni volta che sarà ordinato dall'autorità sanitaria.

Art. 22°

Il Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione pubblica formulano le norme ed istruzioni, per l'esecuzione del presente Regolamento, sentita la Reale Commissione per l'igiene scolastica e pedagogica.

Art. 23°

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento.

Art. 24°

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a termini dell'art. 129 Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. Decreto 1 agosto 1907, n. 636, salvo le maggiori pene, previste dal Codice Penale.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro della Pubblica Istruzione
CORBINO.

Il numero 2023 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Sentito il commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale autonoma di Gorizia;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La località di Collefreddo (Mrzli Vrh), già parte del

comune di Oslizza, e i territori già appartenenti al comune di Ziri, compresi quelli aggregati al comune di Idria di Sotto, situati entro i nuovi confini del Regno, costituiscono un nuovo comune locale con capoluogo Ledine eccettuata la frazione di Raune d'Idria che viene aggregata al comune locale di Dole.

I territori compresi nei nuovi confini del Regno, già facenti parte dei comuni di Longatico Superiore e Planina, costituiscono un nuovo comune locale con capoluogo Caccia (Kacja Vas).

Le parti, incluse nei nuovi confini del Regno, dei comuni di Rovte e Hotedersizza sono aggregate al comune di Godovici.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 2, 14 prima parte e 16 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Riconosciuta la nessità di adottare in tutte le Borse di commercio del Regno i provvedimenti autorizzati dalle richiamate disposizioni legislative

DECRETA:

Articolo unico.

Fino a contraria disposizione le negoziazioni nelle Borse di commercio del Regno sono limitate al solo contante.

La liquidazione di fine dicembre seguirà il suo corso normale

Roma, 23 dicembre 1921.

Il ministro per l'industria e il commercio
BELOTTI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620;

Vista la domanda presentata dall'Amministrazione Montefiore e C. di Roma per fare ottenere alla Compagnia di assicurazione spagnuola «Centro Espanol De Reaseguros» con sede in Madrid l'autorizzazione ad operare nel Regno ai sensi dei citati decreti;

Considerato che la detta Compagnia non ha accettato le condizioni alle quali, tenute presenti le successive disposizioni legislative e regolamentari emanate in Ispagna nei riguardi dell'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni da parte di Società estere, era stata subordinata, in applicazione del principio di reciprocità di trattamento di cui all'art. 2 del citato decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620, la concessione della richiesta autorizzazione ad operare in Italia;

Considerato che, in seguito alla mancata accettazione delle dette condizioni di esercizio, non solo non può autorizzarsi la compagnia «Centro Espanol De Reaseguros» al lavoro in Italia ma che si rende necessario a tutti i possibili effetti, di fare alla medesima società divieto di proseguire comunque nelle operazioni di riassicurazione del cui esercizio, iniziato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, era stata consentita la provvisoria continuazione in attesa dell'espletamento della procedura di autorizzazione;

DECRETA:

Alla Società anonima di assicurazione «Centro Espanol De Reaseguros» con sede in Madrid e rappresentanza per l'Italia in Roma, via del Traforo n. 146, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 22 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1620;

Vista la domanda presentata dall'Amministrazione Montefiore e C. di Roma per far ottenere alla Compagnia di assicurazione spagnuola *Esfera*, con sede in Barcellona, l'autorizzazione ad operare nel Regno ai sensi dei citati decreti;

Considerato che la detta Compagnia non ha accettato le condizioni alle quali, tenute presenti le successive disposizioni legislative e regolamentari emanate in Ispagna nei riguardi dell'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni da parte di Società estere, era stata subordinata, in applicazione del principio di reciprocità di trattamento di cui all'art. 2 del citato decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620, la concessione della richiesta autorizzazione a operare in Italia;

Considerato che, in seguito alla mancata accettazione delle dette condizioni di esercizio, non solo non può autorizzarsi la compagnia «Esfera» al lavoro in Italia ma che si rende necessario, a tutti i possibili effetti, di fare alla medesima Società divieto di proseguire comunque nelle operazioni di riassicurazione dal cui esercizio, iniziato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, era stata consentita la provvisoria continuazione in attesa dell'espletamento della procedura di autorizzazione;

DECRETA:

Alla Società anonima di assicurazione «Esfera» con sede in Barcellona e rappresentanza per l'Italia in Roma, via del Traforo, n. 146, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 22 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 7 luglio 1921 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa alla attribuzione del fondo « Macellarotto » sito in territorio di Monreale, provincia di Palermo, e intestato alla signora Ferrari Ferrante Caterina fu Gaetano, il quale fondo, come risulta dal certificato dell'agenzia delle imposte di Monreale, ha una superficie di Ha 227,67,43, col reddito imponibile di L. 4496,73, ed è individuato coi nn. 892, 893, 894, 895, 907, 892, 893, 894, 895, 908, 909, 892, 893, 894, 905, 906 della sezione N e dai confini: a nord, ex feudo Pernici e censito Agnellaria; ad est, strada comunale di San Giuseppe, ex feudo Speracia, censito Borragine e fondo Mandranova.

Udita la relazione del comm. ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, ha dato comunicazione della richiesta di attribuzione ai proprietari interessati, come risulta da ricevuta di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione, di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, nn. 3 e 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 gennaio 1919, n. 55 per essere il fondo atto ad importanti trasformazioni colturali.

Considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione dell'Opera il fondo di natura siliceo-argilloso, sprovvisto di piante arboree ed arbustive, è tenuto col consueto sistema di coltura estensiva, cioè cereali e pascolo senza un regolare turno di rotazione e con subaffitto del pascolo a pecorari.

Considerato che in conformità a quanto si verifica in limitrofi fondi censiti e bonificati quali sono Sparacì, Borragine, Porentini, Colle Pioppo, l'Opera nazionale si propone di addivenire alla lottizzazione con le seguenti trosformazioni culturali;

Circa 70 ettari di terreni pianeggianti lievemente inclinati, saranno ridotti a vigneto e ad albereto con mandorli ed ulivi.

Le così dette liste di Sparace saranno tenute a sommacheto e sarà bonificato ed alberato il burrone di Agnellaria e ciò per circa Ha. 25.

Nella rimanente parte centrale del fondo, avente maggiore inclinazione, si intensificherà la coltura cerealicola abolendo il periodo di riposo, rendendo cioè la coltura continua con avvicendamento dei cereali con leguminose da seme e da granella.

Presa visione delle deduzioni presentate dalla proprietaria interessata e che così possono riassumersi:

1. Le trasformazioni, per essere importanti debbono cambiare la intera coltura del fondo ed essere tali da non poter essere eseguite dalla proprietaria. Ciò non accede pei miglioramenti progettati dall'Opera che spezzettano irrazionalmente il fondo, consigliando coltivazioni inadatte alla ubicazione ed alla costituzione del terreno.

2. Nei 150 ettari a forte pendenza non è possibile alcuna coltura in causa delle pioggie torrenziali e dei dilagamenti improvvisi che darebbero luogo ad un trasporto del terreno.

3. Il sommaco richiede continue zappature che, distruggendo la cotica erbosa, dànno luogo, per le pioggie, a un trasporto del terreno.

4. I rimanenti 80 ettari che confinano con censiti di altri proprietari, coltivati a vigna ed olivo, se realmente fossero adatti ad analoga trasformazione, sarebbero stati da tempo censiti e suddivisi tra i contadini di Camporeale. Ma ciò non è avvenuto per la natura ed esposizione del terreno e per la assoluta mancanza di acqua potabile.

5. Non si può intensificare la coltura cerealicola per le grandi spese inerenti al trasporto di perfosfato.

6. La coltivazione foraggera non servirebbe a nulla, poichè, attuando il piano di colture progettate dall'Opera, scomparirebbe il bestiame.

7. Non è possibile l'impianto di vigneto perchè il contadino agricoltore vi si presta quando riceve gratuitamente per tre anni il terreno dal proprietario che deve inoltre sobbarcarsi a diverse spese.

D'altra parte oggigiorno, per la crisi vinicola, non è consigliabile aumentare i vigneti.

8. La richiesta del fondo viene fatta per gli ex combattenti di Camporeale; ma poichè contemporaneamente si richieggono altri fondi vicini, essi diverranno notevolmete superiori al fabbisogno, per modo che mancherà la mano d'opera necessaria.

Infine la proprietaria invoca una perizia in contraddittorio.

L'Opera nazionale ha presentato delle controdeduzioni colle quali anzitutto si osserva che la proprietaria non contraddice i dati di fatto e nemmeno nega che il fondo sia suscettibile delle trasformazioni preventivate.

Riguardo alle difficoltà economiche fa notare che la Cooperativa richiedente ha già versato L. 300.000 a titolo di garanzia.

E quanto alla importanza della trasformazione, riassumendo il piano proposto, osserva che circa metà del fondo verrebbe investito a piante arboree ed arbustive e l'altra metà sarebbe posta a una cultura intensiva e continua avvicendando i cereali con le leguminose da seme e da foraggio.

Successivamente sono state presentate dalla proprietaria altre deduzioni colle quali si accompagna la perizia di un tecnico. In esse deduzioni si ripetono le considerazioni precedenti e si insiste nel concetto che le variazioni di coltura possono rappresentare una miglioria, ma non sono importanti trasformazioni colturali.

La perizia poi afferma sostanzialmente che le colture della vite e del mandorlo non sono consigliabili a causa della esposizione a nord e ad ovest; che non è di pratica attuazione la coltivazione a cereali ed a sommaco delle terre a forti pendenze; che la cerealicoltura non può estendersi più di quanto si verifica attualmente e che il sistema ora adottato è razionale in quanto si avvicendano i cereali a bacelline e leguminose da foraggio.

Ammesse le parti dinanzi al Collegio, sorge una controversia relativa alla zona centrale del fondo, asserendo il rappresentante della proprietaria che si tratta di un pascolo permanente, cioè di terreno che non viene mai coltivato, mentre il rappresentante dell'Opera sostiene che è pascolo avvicendato col seminativo e cioè un terreno che viene coltivato, cosichè nel piano dell'Opera è detto che in detta zona centrale del fondo si conserverà la coltura cerealicola intensificandola.

Il Collegio, ritenuto importante assodare la condizione di fatto di detta zona centrale, ha invitato le parti a procedere di comune accordo ad un accesso sul luogo, stabilendo poi di rimandare la discussione al 20 novembre per udire i risultati della constatazione sul terreno.

In detto giorno 20 però, ripresentatesi le parti dinanzi al Collegio, hanno dichiarato anzitutto che in causa di un incidente di viaggio non fu possibile eseguire il sopraluogo; ma soggiunsero concordemente che, senza farsi luogo al sopraluogo potesse riprendersi la discussione per la presentazione dei nuovi documenti.

Ed infatti il rappresentante della proprietaria ha esibito la relazione di un tecnico in data 14 novembre 1921 e inoltre un contratto di gabella del 1895 in cui si era consentito al gabelloto di eseguire migliorie, compreso l'impianto di una vigna, nonchè un atto notorio da cui risulta che le viti non attecchirono e che perciò venne meno ogni miglioria.

Nella detta relazione poi, dopo essersi asserito che il terreno è argilloso si dice che il fondo è attualmente preparato su circa 100 ettari per la semina a cereali e che sul pascolo è stato l'anno scorso seminata la sulla, per modo che non vi è alcuna discontinuità di coltura.

Si asserisce poi che che vi è quindi una rotazione biennale e cioè un anno a cereali per 100 a 120 ettari e un altro anno a sulla, favata e maggese.

Aggiunge il tecnico che il terreno non si presta per piante arboree ed arbustive e che anche nei censiti limitrofi, già trasformati, le piante arboree sono in deperimento.

Il rappresentante della proprietaria, ha indi illustrato più ampiamente le deduzioni già presentate e le relazioni dei periti; soprattutto ha insistito nel concetto che, secondo le disposizioni legislative, la variazione di una coltura, già esistente, è una miglioria, ma non una importante trasformazione culturale e che in ogni modo il terreno non si presta a colture arboree e arbustive.

Il rappresentante dell'Opera, alla sua volta, ha osservato che la stessa relazione da ultimo presentata, per il proprietario, conferma che tutto il terreno è coltivato; aggiungendo che non si tratta di un terreno argilloso, ma siliceo argilloso per cui esso si presta a piante arboree e arbustive e disse che lo stesso contratto, di gabella che è stato esibito dimostra che tanto il proprietario che il gabelloto, avevano la presunzione che il terreno fosse adatto per il vigneto: che se poi questo è deperito, ciò può essere dipeso da altre cause, e non già dalla insuscettibilità del terreno a colture arboree. E dichiarò infine che non è esatto che le piantagioni dei censiti adiacenti siano in piena decadenza. Solo può essere si verifichi che qualche vigneto abbia già oltrepassato 25 anni di vita.

Il Collegio, tenute presenti tutte le deduzioni, le relazioni dei periti e la discussione avvenuta, osserva anzitutto che, contrariamente a quanto si sostiene dal rappresentante della proprietaria, la sostituzione di una coltura continua alla discontinua, specialmente se consociata a piante arboree e arbustive, costituisce indubbiamente una importante trasformazione colturale come questo Collegio ha già riconosciuto in altre sue precedenti ordinanze.

Considera poi che la parte centrale del fondo è un pascolo a vicenda e non un pascolo permanente, risultando dall'ultima relazione che circa 100 ettari sono ora preparati per la semina ed il pascolo è stato seminato precedentemente a sulla, tantochè il perito ha concluso che la rotazione intensiva adottata dimostra che non vi è alcuna discontinuità di coltivazione. Sta però che la rotazione ora in uso non risulta essere quella indicata dal perito ma quella della terzeria indicata dall'Opera, data la esistenza di una zona a pascolo.

Sostituendosi pertanto, secondo il piano dell'Opera, un avvicendamento razionale così da aversi una coltura continua, si viene ad introdurre una importante trasformazione culturale.

E così nella parte pianeggiante del fondo adottandosi una coltura arborea o arbustiva con sistema esclusivo o consociato con piante erbacee, si viene pure ad eseguire una importante trasformazione culturale.

Il Collegio infine ritiene che da tutto l'insieme delle risultanze degli atti non si possa escludere la possibilità di una coltura arborea ed arbustiva per la quale non è il caso di calcolare il tornaconto che potesse trarne l'attuale proprietario con la conduzione diretta del fondo.

Poichè la quotizzazione che l'Opera si propone conduce alla formazione di un nucleo di agricoltori che non valutano l'Opera propria, ciò che fa sì che le spese di coltivazione vengono ad essere molto ridotte.

Ravvisando, pertanto, nel fondo Macellarotto la possibilità dell'attuazione del piano presentato dall'Opera e ritenuta la importanza delle trasformazioni culturali progettate:

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 16 e 12.

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Macellarotto» in territorio di Monreale (provincia di Palermo), intestato alla signora Ferrari Ferrante Caterina, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 20 novembre 1921 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno ventinove stesso mese.

Nonis — Faggella — Brizi — Zattini, *estensore* — Zapparoli — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 29 novembre 1921.

Antonio Castellani, *segretario*.

Copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 2 dicembre 1921.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza a favore dei combattenti più bisognosi, registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225:

a) Enti registrati in data 2 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Petralia Soprana — Monsummano — Esine — Squillace.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Palermo — Saracena — Castellania — Tamara di Copparo.

b) Enti registrati in data 5 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Cossoine.

c) Enti registrati in data 7 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Marsiglia.

d) Enti registrati in data 12 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Calci.

e) Enti registrati in data 18 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Tunisi.

f) Enti registrati in data 21 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionali combattenti: Castelgandolfo.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Pescincanna di Fiume Veneto.

g) Enti registrati in data 28 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Iseo.

h) Enti registrati in data 30 settembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Pastena — San Remo — Sutera — Montemiletto.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Arquata Scrivia.

i) Enti registrati in data 11 ottobre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: San Nicolò Gerrei — Fenestrelle — Cotrone — Ploaghe — Strongoli — Lanciano — Teano — Lauria — Lanzo Torinese.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Alessandria — Sabbioneta — Sciacca — Brescia — Montalto Uffugo.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Soriano Calabro — Affile — Palo del Colle — Foggia — Amaseno — Fabro.

l) Enti registrati in data 18 ottobre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Frigento.

m) Enti registrati in data 27 ottobre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Molfetta — Marcetelli.

n) Enti registrati in data 29 ottobre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Cerchiara Sabina (Poggio Fidoni) — Missanello — Cirò Marina.

o) Enti registrati in data 31 ottobre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Caserta.

p) Enti registrati in data 1° novembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Oliveto Lucano.

q) Enti registrati in data 16 novembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Cerreto Grue.

r) Enti registrati in data 18 novembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Roccasecca dei Volsci.

s) Enti registrati in data 24 novembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Chiari.

t) Enti registrati in data 28 novembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Pisciotta.

u) Enti registrati in data 3 dicembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Carapelle Calvisio.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi dell'Ufficio provinciale di assistenza ai combattenti: Livorno.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Raddusa.

v) Enti registrati in data 4 dicembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazioae nazionale combattenti: Novara — Biella — Borgo Sesia — Fobello Cervatto — Omegna.

x) Enti registrati in data 15 dicembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Perosa Argentina.

y) Enti registrati in data 22 dicembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Giarre — Poggio Mirteto — Incisa Belbo — Monastero Bormida — Ottiglio Monferrato — Bubbio — Aramengo d'Asti — Vignole Borbera — Castagnole Lanze — Castellazzo Bormida — Bronte.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra: Forotondo — Monperone — Sorli — Groppo.

z) Enti registrati in data 31 dicembre 1921:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti: Sesto S. Giovanni — Lissone — Barletta.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Maggiori.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Catalano cav. Alberto, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio attivo, a sua domanda dal 10 dicembre 1921.

Palomba cav. Giulio, maggiore in aspettativa, richiamato, a sua domanda, in servizio dal 16 dicembre 1921.

Gentile cav. Riccardo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 novembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Lollini Fernando, capitano in aspettativa, richiamato a sua domanda, in servizio dal 16 dicembre 1921.

Cafaro Nicola, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 10 dicembre 1921.

Boggio Gilot Aldo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1921.

Mazza Ferdinando, capitano in aspettativa, richiamato a sua domanda in servizio, dal 16 dicembre 1921.

Biocca Alfredo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 7 ottobre 1921 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Valfrè Di Bonzo Corrado, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 21 ottobre 1921 e richiamato in servizio dal 22 ottobre detto con decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.

Serino Alberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 30 settembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Lonardo Filippo, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 7 agosto 1921 che lo nominava tenente in servizio attivo permanente.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.